FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 017/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CALC. LEALI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CESENA/INTERNAZIONALE MILANO DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 69 del 27.10.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Leali Nicola, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 2 giornate effettive di gara e ammenda di €5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIGARINI LUCA SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 29.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 31.10.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio di Bergamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 24.11.2014 INFLITTA AL SIG. PULVIRENTI ANTONINO SEGUITO GARA CATANIA/VIRTUS ENTELLA DEL 28.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 38 del 29.10.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania di Catania, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Pulvirenti Antonino a tutto il 19.11.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BACCI FRANCESCO SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 7 novembre 2014

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio